



COMUNE DI RACCONIGI
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 50

OGGETTO :

IMPOSTA COMUNALE IUC – TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, con inizio seduta alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, essendo Consiglieri i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ODERDA Valerio	Sindaco	X	
TRIBAUDINO Alessandro	Consigliere	X	
ALLASIA Annalisa	Consigliere	X	
ANNIBALE Domenico	Consigliere	X	
BONETTO Giuseppe	Consigliere	X	
CAPELLO Andrea	Consigliere	X	
COMINETTI Marina	Consigliere	X	
DODI Barbara	Consigliere	X	
GIANOGLIO Luigi	Consigliere	X	
MAROCCO SELENE	Consigliere	X	
PORCHIETTO Giulia	Consigliere	X	
TUNINETTI Giorgio	Consigliere	X	
ALLASIA Bartolomeo	Consigliere	X	
BERGIA Caterina	Consigliere	X	
BRUNETTI Gianpiero	Consigliere	X	
GORGO Patrizia	Consigliere	X	
TOSELLO Adriano	Consigliere	X	

Totale

17	
----	--

Con l'intervento e l'opera del Signor **Dott. Vito Mario Burgio**, Segretario Comunale.

Il Signor **ODERDA Valerio**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Del. C.C. N. 50 del 28.12.2017: Imposta Comunale IUC – TASI
Approvazione aliquote anno 2018.**

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della [Legge n. 147/2013](#), il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25.07.2014;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), così come sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), [Legge n. 208/2015](#), per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del [D.L. n. 201/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214/2011](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#);
- il comma 681 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d), [Legge n. 208/2015](#), stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 e che, in caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 o di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;
- il comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote (e le detrazioni) del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della [Legge n. 147/2013](#), come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e), [Legge n. 208/2015](#) che testualmente recita “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso

di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

UDITA la discussione, come riportata al verbale della deliberazione n. 48 di questa stessa seduta;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal competente Dirigente del Servizio, in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi di legge;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che i contenuti della proposta della presente deliberazione sono stati comunicati nella competente commissione consiliare nella seduta del 14.12.2017;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n. 17
- astenuti n. /
- votanti n. 17
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. 5 (Sigg. Consiglieri TOSELLO, GORGO, ALLASIA Bartolomeo, BRUNETTI e BERGIA)

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazione **TASI**:

- **3,30 per mille:** unità abitativa adibita ad abitazione principale SOLO se in categoria catastale A/1, A/8, e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) – Detrazione Euro 100,00 applicabile per le sole abitazione principali (escluse pertinenze), che hanno una rendita catastale fino a Euro 400,00. Tale detrazione se non completamente utilizzata, sarà usufruibile anche per l'imposta dovuta per le pertinenze.
- **1,00 per mille** per gli immobili strumentali all'attività agricola, secondo la normativa vigente;

confermando l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutti gli immobili appartenenti alle altre categorie.

2. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.
3. di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del [D.Lgs. 267/2000](#).

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ODERDA Valerio

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Vito Mario Burgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 18/04/2018 al 3/05/2018 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 18/04/2018 festivo/di mercato oppure dal 18/04/2018 al 3/05/2018 senza seguito di opposizioni o ricorsi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. TOCCI Giuseppe Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. TOCCI Giuseppe Francesco

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Racconigi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. TOCCI Giuseppe Francesco)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- in data 28/12/2017 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
- in data _____ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Francesco
